

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL SIG. URSINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 28.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ursino Giuseppe.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. NESTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/PERUGIA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 30.9.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nesta Alessandro riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci – Componente – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/RENDE DEL 06.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 09.10.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Juve Stabia di Castellammare di Stabia (NA), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/SPEZIA DEL 07.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Lucarelli Cristiano dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DEL CALC. FEDERICO NAHUEL VAZQUEZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/SIRACUSA DEL 15.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Federico Nahuel Vazquez dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCARDO RAVASI SEGUITO GARA SONDRIO/SEREGNO DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (MB) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 26 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina